

Cassa pensione ottica/photo/metalli preziosi

(proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera)

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013

Prima parte: piano di differimento con versamento di contributi

A partire dal 1° luglio 2013 entra in vigore per le persone assicurate nel piano di differimento con versamento di contributi (piano LPP esteso) il presente ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP, oggetto di descrizione nelle disposizioni generali del regolamento di previdenza.

Le Disposizioni generali (seconda parte del regolamento di previdenza) possono essere consultate o richieste presso il datore di lavoro o l'organo d'applicazione della cassa pensione.

Cassa pensione ottica/photo/metalli preziosi
Casella postale
8952 Schlieren
Tel.: 044 738 54 92/77

Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono a entrambi i sessi.

Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento).

Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

1. Cerchia delle persone assicurate

(vedi punto 2.1 delle Disposizioni generali)

Le ditte e i lavoratori indipendenti membri delle associazioni affiliate indicate nelle Disposizioni generali attuano la previdenza professionale nell'ambito della Cassa pensione. In questo piano possono essere assicurati solo i lavoratori dipendenti e indipendenti provenienti da un precedente piano della Cassa pensione, i quali hanno raggiunto l'età ordinaria del pensionamento AVS (uomini 65, donne 64 anni) e proseguono la loro attività lavorativa conseguendo un reddito superiore al salario minimo secondo la LPP (soglia di assoggettamento). Conformemente al punto 4.3.2 delle Disposizioni generali, il differimento della riscossione delle prestazioni di vecchiaia deve essere comunicato all'organo d'applicazione almeno 6 mesi prima di raggiungere l'età ordinaria del pensionamento AVS.

2. Basi di calcolo

(vedi punto 3 delle Disposizioni generali)

A Età di pensionamento

Nel piano di differimento l'età di pensionamento si raggiunge il primo giorno del mese seguente la cessazione definitiva dell'attività lavorativa. L'età di pensionamento si consegue al più tardi al compimento del 70° (uomini) o del 69° anno d'età (donne).

B Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario AVS meno la deduzione di coordinamento secondo la LPP. Se il salario assicurato è inferiore al salario assicurato minimo secondo la LPP, esso viene arrotondato a questo importo. Il salario assicurato corrisponde al massimo al salario annuo assicurato massimo secondo la LPP.

Se al punto 2. B del piano di previdenza si menziona il salario annuo AVS e la persona affiliata all'istituzione di previdenza non è stata assicurata per l'intero anno (p. es. inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario annuo AVS corrisponde al salario AVS che la persona assicurata avrebbe percepito in un anno intero con il medesimo grado di occupazione.

C Accrediti di vecchiaia / avere di vecchiaia

L'importo degli accrediti di vecchiaia annui è pari a:

Età		Accredito in % del salario assicurato
Uomini	Donne	
65 – 70	64 - 69	18

L'avere di vecchiaia è formato

- dall'importo risultante all'età ordinaria del pensionamento AVS (uomini 65, donne 64 anni) in considerazione degli averi depositati fino a questa data nel regime obbligatorio e sovraobbligatorio della previdenza professionale;
- dagli accrediti di vecchiaia attribuiti a tutti gli averi di vecchiaia sovraobbligatori;
- dagli eventuali versamenti unici e
- dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le disposizioni della commissione d'assicurazione. La remunerazione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni minime legali.

Le prestazioni di uscita da suddividere in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata e le prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni vengono addebitate all'avere di vecchiaia.

3. Prestazioni previdenziali

(vedi punti 4 - 8 delle Disposizioni generali)

A Prestazioni per la vecchiaia

- Rendita vitalizia di vecchiaia

La rendita di vecchiaia diventa esigibile alla data in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A.

L'ammontare della rendita di vecchiaia il cui versamento è stato differito dipende dall'importo dell'avere di vecchiaia effettivamente disponibile conformemente al punto 2. C del piano di previdenza. L'avere di vecchiaia è convertito in rendita mediante aliquote di conversione aumentate per il regime obbligatorio e sovraobbligatorio.

La persona assicurata può chiedere al posto della rendita di vecchiaia il versamento parziale o totale del suo avere di vecchiaia di cui al punto 8.9.4 delle Disposizioni generali. A tale fine essa deve inoltrare una domanda scritta all'organo d'applicazione al più tardi sei mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A. Con il versamento del capitale si estingue in misura corrispondente il diritto alle rendite di vecchiaia, per figli di pensionato, alle rendite per i coniugi o conviventi e orfani.

- Rendite per figli di pensionato

La rendita per figli di pensionato diventa esigibile alla data in cui la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A e se ha figli aventi diritto.

La rendita ammonta per ciascun figlio al 20% della rendita di vecchiaia in corso di versamento.

B In caso di invalidità

Non sono dovute prestazioni d'invalidità; se la persona assicurata diventa inabile di lavoro durante il periodo di differimento, dal primo giorno del mese successivo al termine dell'obbligo di versamento o del pagamento continuato del salario è dovuta la prestazione di vecchiaia.

C Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso della persona assicurata durante il periodo di differimento, ai fini della determinazione delle rendite per coniugi o conviventi superstiti e orfani tale persona risulta beneficiaria della rendita di vecchiaia a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso.

- Rendita per il coniuge superstite

La rendita per coniugi diventa esigibile alla data in cui decede una persona assicurata coniugata. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto 6.1 delle Disposizioni generali. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF hanno la priorità.

L'importo della rendita per coniugi corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia in corso di versamento.

- **Rendita per conviventi**

La convivenza dà diritto alla rendita se al momento del decesso entrambi i conviventi non sono sposati né legati da vincoli di parentela e

- il convivente superstite ha più di 45 anni e negli ultimi cinque anni hanno vissuto ininterrottamente in comunione domestica
- oppure il convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.

La convivenza che dà diritto alla rendita per il convivente superstite è prevista anche per i partner dello stesso sesso.

La convivenza di cui sopra deve essere comprovata mediante conferma scritta firmata da entrambi i conviventi, quando la persona assicurata è in vita, e successivamente notificata all'organo d'applicazione.

L'ammontare della rendita per il convivente superstite equivale a quello della rendita per coniugi.

- **Rendita per orfani**

La rendita per orfani è esigibile se la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto 7 delle Disposizioni generali.

L'ammontare della rendita per orfani corrisponde per ciascun figlio al 20% della rendita di vecchiaia di cui al punto 3. A del piano di previdenza.

- **Capitale in caso di decesso**

Il capitale di decesso è esigibile se la persona assicurata muore durante il periodo di differimento.

L'importo del capitale di decesso corrisponde all'aver di vecchiaia acquisito ipoteticamente alla fine del mese in cui sopraggiunge il decesso, a condizione tuttavia che l'aver di vecchiaia non serva a finanziare una rendita per coniugi o conviventi o una corrispettiva liquidazione in capitale.

Il diritto al capitale di decesso si basa su quanto stabilito al punto 6.4 delle Disposizioni generali.

4. Finanziamento

(vedi punto 11 delle Disposizioni generali)

A Contributo annuo

L'ammontare dei contributi (scala dei contributi) viene stabilito in considerazione dell'effettivo onere per la previdenza e comunicato alle ditte affiliate con le modalità ritenute più opportune.

I contributi devono essere versati in proporzioni uguali dalla persona assicurata e dal datore di lavoro. È consentita anche una ripartizione dei contributi che sia più favorevole alla persona assicurata.

B Prestazioni di libero passaggio / Versamenti unici

Nel piano di differimento gli assicurati non possono computare le prestazioni di libero passaggio né gli acquisti di prestazioni regolamentari.